

Associazione Imprese Italiane di Strumentazione – G.I.S.I.

Statuto

Art. 1 Costituzione e scopi

1.1 - Costituzione – Denominazione sociale e sede

E' costituita l' "Associazione Imprese Italiane di Strumentazione" (di seguito denominata **G.I.S.I.**), Associazione volontaria tra le Imprese o Enti che operano in Italia nel settore della strumentazione, dei dispositivi e dei sistemi di automazione per applicazioni industriali, civili e di laboratorio. L'Associazione è aperta a fabbricanti, distributori, installatori, società di servizi o enti culturali di settore.

Il G.I.S.I. ha base nazionale, è apolitico e volontario e non ha scopo di lucro. L'appartenenza ad esso impone per gli Associati doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con i terzi garantendo altresì neutralità, imparzialità, interesse comune agli scopi del G.I.S.I.

La sede legale è in Milano e possono essere costituite Sezioni Regionali.

1.2 - Scopi dell'Associazione

Scopo del G.I.S.I. è di tutelare con ogni mezzo legale gli interessi collettivi degli Associati in Italia, nell'ambito dell'Unione Europea e in altri Paesi ove occorra. In particolare l'Associazione si propone di:

- a. riunire gli Associati per questioni di comune interesse
- b. promuovere, coordinare, attuare e sviluppare ogni iniziativa diretta a diffondere ogni perfezionamento tecnologico, tecnico ed industriale, a tal fine promovendo, organizzando e realizzando congressi, mostre, fiere, seminari e giornate di studio
- c. rappresentare e tutelare gli interessi dell'intero settore della strumentazione o di particolari settori di esso
- d. occuparsi di problemi di carattere economico, giuridico, normativo, tributario, ivi comprese le questioni relative ai dazi doganali, ai trattati di commercio, ecc. tenere informati, con i mezzi più opportuni, gli Associati con tutte le principali notizie relative ai più importanti problemi generali dei settori rappresentati
- e. promuovere e favorire accordi di interesse generale e particolare fra gli Associati o fra essi e altri Enti
- f. rappresentare, anche a mezzo di propri delegati, gli Associati in quegli Istituti, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Convegni Nazionali ed Internazionali nei quali la presenza dell'Associazione risulti opportuna, instaurando anche rapporti di carattere continuativo
- g. provvedere alla stampa di pubblicazioni, periodiche e non, per la divulgazione di quanto sia utile portare a conoscenza degli Associati e degli utilizzatori di strumentazione
- h. intervenire con i propri organi nella composizione di contrasti tra gli Associati i. svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali
- j. organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza degli Associati
- k. promuovere l'istituzione di Enti e Laboratori di Certificazione
- l. favorire l'istituzione di servizi di qualità nelle Aziende Associate

Art.2 – Associazione e Struttura

2.1 – Associazione

Possono iscriversi al G.I.S.I. tutte le Imprese o Enti regolarmente costituiti e rispondenti ai requisiti dell'Art.1. Le richieste di iscrizione vengono sottoposte all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione, al quale la domanda deve essere diretta, entro 60 giorni dalla data della domanda comunicherà l'accettazione o meno della domanda stessa, in caso negativo giustificandone il motivo.

Qualora un'Azienda o un Ente esercitino anche altri rami di attività, essi aderiscono all'Associazione solo per la parte di cui all'Art.1.

Nella domanda di adesione dovrà essere indicato il nome della persona delegata a rappresentare l'impresa o l'ente nell'Associazione. Ogni cambiamento di tali delegati dovrà essere notificato per iscritto. L'adesione al G.I.S.I. si intende a tempo indeterminato. I soci che intendessero recedere devono comunicare le dimissioni 60 giorni prima della scadenza dell'anno solare. Passato tale termine i soci si intenderanno iscritti per l'anno successivo e saranno tenuti al pagamento della relativa quota di iscrizione.

All'atto della prima iscrizione, il pagamento della quota è dovuto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di accettazione. Per i soci già iscritti, il pagamento della quota è dovuto entro il mese di Gennaio. In nessun caso i Soci possono vantare diritti in relazione al patrimonio dell'Associazione.

2.2 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio cessa:

- a. per dimissioni secondo quanto stabilito dell'Art.2.1.
- b. per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione al G.I.S.I. o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambiamento di attività;
- c. per morosità decretata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota oltre i sei mesi dal termine stabilito dall'Art.2.1.
- d. per esclusione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo

2.3 - Quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Singoli Gruppi possono definire annualmente una quota supplementare che sarà riscossa dal G.I.S.I. e gestita dal Gruppo, per il finanziamento di attività specifiche purché non in contrasto con il presente Statuto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

2.4 - Struttura

Il G.I.S.I. è articolato in Gruppi, secondo il settore di azione degli Associati e affinità di interessi. La formazione di un Gruppo deve essere richiesta almeno da 10 aziende associate ed operatrici nel settore specifico e necessita dell'approvazione del Consiglio Direttivo. L'elenco dei Gruppi viene pubblicato annualmente nell'Annuario dell'Associazione. Ogni Gruppo nomina il proprio Presidente e crea dei Comitati di Lavoro per l'esame e lo studio di problemi specifici di settore ed ha autonomia operativa, ovviamente contenuta nei limiti della razionalità ed omogeneità di azione del G.I.S.I. I Presidenti dei singoli Gruppi fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

L'Associazione con il presente Statuto afferma la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

2.5 - Patrimonio e amministrazione

Il Fondo comune del G.I.S.I. è costituito dai proventi delle quote associative, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore del G.I.S.I. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentare all'Assemblea con la Relazione del Tesoriere. È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo le decisioni dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 3 - Organi ed Organismi dell'Associazione

3.1 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale
- b. Il Presidente
- c. I Presidenti Onorari
- d. Il Vice Presidente
- e. Il Tesoriere
- f. il Consiglio Direttivo
- g. Il Consiglio di Presidenza
- h. il Collegio dei Revisori dei Conti

3.2 - Tutte le cariche nell'ambito degli Organi dell'Associazione sono elettive e sono a titolo gratuito. Non possono essere eletti alle cariche Sociali soci che intrattengano rapporti professionali ed economici con l'Associazione.

3.3 - Sono Organismi dell'Associazione.

- Il Segretario Generale
- I Gruppi di Lavoro
- Le Sezioni Regionali

3.4 - Le posizioni nell'ambito degli Organismi dell'Associazione sono assegnate per nomina, secondo le modalità previste dal presente Statuto oppure vengono elette non da parte dell'Assemblea dei Soci, ma da gruppi limitati di Associati.

Art. 4 l'Assemblea dei Soci

4.1 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Associati iscritti al G.I.S.I. da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento della quota associativa

4.2 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione, in forma scritta o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica con risposta che ne comprovi il ricevimento e la lettura, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

4.3 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- L'elezione degli Organi Sociali;
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- L'approvazione del Bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- Deliberare su ogni altro argomento contenuto nell'Ordine del Giorno.

4.4 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in forma Straordinaria viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto.

La convocazione, in forma scritta o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica che ne comprovi il ricevimento e la lettura, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

4.5 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea in forma Straordinaria:

- Deliberare su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno;
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

4.6 - Validità delle Assemblee

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti del complesso sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è valida purché siano presenti o rappresentati almeno un ventesimo dei voti del complesso sociale.

Ogni socio, in considerazione dell'estensione nazionale dell'Associazione, può farsi rappresentare da altro Socio per mezzo di delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe

4.7 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota Associativa.

Ogni socio con diritto di voto può esprimere un solo voto.

Per l'elezione delle Cariche Sociali é' ammessa la votazione postale: le schede dovranno essere inviate in accordo alle modalità stabilite dalla Commissione Elettorale nominata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono validamente prese dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti di persona o per delega all'Assemblea o dei votanti per le votazioni postali.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre la votazione favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti al voto.

4.8 - Modalità di deliberazione

Le deliberazioni vengono di norma prese con voto palese.

In caso di parità di voti la proposta in votazione si intende non approvata.

Per l'elezione degli Organi Sociali le votazioni avvengono per voto segreto, anche se per votazione postale.

Della segretezza del voto si rende garante la Commissione Elettorale.

Le delibere prese dall'Assemblea, in conformità con il presente Statuto, impegnano tutti gli Associati.

Art. 5 - Il Presidente del G.I.S.I.

5.1 - Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale del G.I.S.I., viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni. Alla scadenza del mandato può essere rieletto una sola volta per altri tre anni.

In caso di dimissioni il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che deve convocare un'Assemblea entro 60gg dalla data delle dimissioni per eleggere un nuovo Presidente Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla fine del mandato. Il Presidente così eletto nel corso del triennio può essere rieletto per altri due mandati

5.2 - Compiti del Presidente

Il Presidente del G.I.S.I.:

- dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- vigila e cura il funzionamento del G.I.S.I.
- procede all'assunzione o alle dimissioni dei collaboratori interni ed esterni e ne fissa l'emolumento nei limiti dei bilanci preventivi e delle deleghe a lui attribuite dal Consiglio Direttivo.
- Può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone esterne al G.I.S.I.
- Propone al Consiglio Direttivo i nomi dei Presidenti delle Sezioni Regionali e provvede alla loro nomina dopo la ratifica da parte del Consiglio stesso
- Nomina la Commissione elettorale
- E', di diritto, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- Presenta la relazione gestionale annuale all'Assemblea dei Soci
- Adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.
- In caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente

Art. 6 - I Presidenti Onorari

6.1 - L'Assemblea dei Soci può nominare, nell'ambito dei passati Presidenti o di altre Soci, che si siano particolarmente distinti per attività a beneficio del G.I.S.I., uno o più Presidenti Onorari.

I presidenti Onorari restano in carica a vita

I presidenti Onorari partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 7 - Il Vice Presidente

7.1 - Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente alle altre cariche Sociali. Resta in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati. Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento. Può ricevere dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe operative.

Art. 8 - Il Tesoriere

8.1 - Viene eletto dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente alle altre cariche Sociali. Resta in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati.

8.2 - È responsabile della gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione ed, in particolare:

- Collabora con i responsabili degli uffici per la buona gestione amministrativa dell'Associazione
- Provvede al controllo delle spese in funzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e provvede ad informare il Consiglio Direttivo per le decisioni relative ad eventuali deroghe che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.
- Redige, in collaborazione con il Presidente e con i consulenti esterni, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
- Provvede a redigere eventuali rendiconti economici periodici, secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Può ricevere dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe operative.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. il Presidente del G.I.S.I.
- b. i Presidenti Onorari (senza diritto di voto)
- c. il Vice Presidente
- d. il Tesoriere
- e. n. 6 (sei) Consiglieri eletti
- f. i Presidenti di Gruppo (senza diritto di voto)
- g. i Presidenti delle Sezioni Regionali (senza diritto di voto).

9.2 - Il Consiglio si raduna almeno 4 volte l'anno; deve essere poi convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri con diritto di voto o dal Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

Eccezion fatta per i Presidenti Onorari, i Presidenti di Gruppo ed i Presidenti delle Sezioni Regionali, i quali hanno solo funzioni consultive, ciascun Membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

9.3 - Non è ammessa la delega tra Consiglieri.

9.4 - Decadono dalla carica i Consiglieri che non siano intervenuti alle riunioni per 4 volte durante il mandato.

9.5 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei Soci ai sensi dell'Art 2) del presente Statuto
- b. approva le relazioni economiche di bilancio consuntivo e preventivo, predisposte dal Tesoriere, di concerto con il Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- c. esegue le delibere dell'Assemblea Generale
- d. assume l'iniziativa di studi utili per il conseguimento dei fini dell'Associazione
- e. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione
- f. provvede alla gestione dell'Associazione attuando quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi statutari in base alle direttive dell'Assemblea e nei limiti del bilancio preventivo: per particolari azioni specifiche sottopone all'Assemblea modifiche di bilancio con eventuali relative contribuzioni straordinarie

- g. sottopone all'Assemblea proposte di eventuali adesioni ad Enti, Comitati, Organizzazioni, Associazioni, ecc., sia in Italia che all'estero, con relativi incarichi rappresentativi e preventivi di spesa necessari per tali impegni
- h. stabilisce le quote associative come previsto dall'art. 2 dello Statuto
- i. predisporre regolamenti e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea
- j. ratifica la nomina il Comitato Elettorale e altresì la lista dei candidati per le elezioni alle cariche sociali da questi predisposta.
- k. Esamina, valuta e delibera su eventuali controversie tra Soci.

Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza

10.1 - E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da 2 Consiglieri eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo.

10.2 - Ha il compito di rendere più celere e flessibile la gestione operativa dell'Associazione e di assistere il Presidente nella gestione delle strategie associative.

Svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) Attuare le delibere del Consiglio Direttivo

b) Deliberare su questioni di particolare urgenza. In questo caso le delibere del Consiglio di Presidenza devono essere ratificate nella successiva riunione del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, le delibere prese devono intendersi annullate. Per le delibere a titolo oneroso, i relativi importi non recuperabili devono essere compensati nell'ambito delle risorse del Budget dell'Associazione.

c) quelle che gli sono specificatamente delegate dal Consiglio Direttivo.

10.3 - Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

10.4 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

10.5 - Il Consiglio di Presidenza decade in ogni ipotesi di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

10.6 - Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di cinque giorni prima di quello di svolgimento della riunione.

10.7 - Al Consiglio di Presidenza possono essere invitati anche i Presidenti di Gruppo per questioni inerenti le loro specifiche responsabilità. Anche in questo ambito essi partecipano senza diritto di voto

Art 11. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 Norme generali

È composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Al suo interno elegge un Presidente.

Ha il compito del controllo degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione al fine di accertarne la regolarità nei confronti delle norme della legislazione dello Stato.

La nomina del Collegio è obbligatoria qualora il numero dei Soci sia superiore a duecento, ovvero il Bilancio dell'Associazione superi i 200.000 Euro di volume totale.

Alternativamente l'Assemblea deve nominare un Socio Revisore al quale il Consiglio Direttivo deve sottoporre, per i relativi controlli e prima della presentazione del Bilancio consuntivo, tutti i documenti contabili relativi. Il Socio revisore relaziona l'Assemblea sui controlli svolti.

11.2 Durata ed incompatibilità

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo. L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Associazione. Il Socio Revisore viene, invece, nominato con scadenza annuale ed è soggetto alle medesime norme di incompatibilità.

11.3 - I revisori non hanno limitazioni in termini di numero dei mandati

Art 12 – Organismi e Organizzazione

12.1 - Il G.I.S.I. per la sua organizzazione centrale e per la gestione territoriale si avvale, oltre che degli Organi Sociali, anche del Segretario Generale, dei Gruppi di Lavoro e delle Sezioni Regionali.

12.2 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è un funzionario professionista la cui nomina è decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente

Il Presidente stabilisce le condizioni economiche e normative relative alla posizione del Segretario Generale, che devono, peraltro, essere mantenute nei limiti del bilancio di previsione.

Il Segretario Generale è il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del G.I.S.I.

12.3 - L'Ufficio di Segreteria del G.I.S.I. è composto dalle strutture necessarie per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali. Esso è retto dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità. Il Segretario Generale assiste, nella sua qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Presidenza e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni dei Gruppi. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

12.4 - Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano, non può essere dipendente diretto di Società o Ente Associato al G.I.S.I. e non può ricoprire nessuna altra carica nell'Associazione.

12.5 - Il Segretario Generale, direttamente o in collaborazione con gli uffici della Segreteria, provvede ai seguenti compiti:

- a) Collabora con il Tesoriere e con i necessari consulenti per la redazione del bilancio dell'Associazione.
- b) Provvedere alla tenuta della contabilità ed agli adempimenti fiscali.
- c) Garantire la correttezza, ai fini fiscali, delle registrazioni contabili e la loro corrispondenza agli indirizzi generali di bilancio emanati dal Consiglio Direttivo.
- d) Mantenere e gestire i contatti tra il G.I.S.I. e gli Associati.
- e) Adempiere a tutte le funzioni organizzative ed esecutive a lui delegate dal Consiglio Direttivo

12.6 - Gruppi di Lavoro

I Gruppi di Lavoro vengono formati allo scopo di riunire Associati con il medesimo indirizzo merceologico, tecnologico o tematico. La formazione di un Gruppo deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci e deve riunire almeno 10 Associati

12.7 - Ogni Gruppo provvede all'elezione del proprio Presidente e di un Coadiutore.

Il Presidente di ogni Gruppo è di diritto Consigliere del G.I.S.I., senza diritto di voto. Ogni Gruppo gode di autonomia di gestione, di organizzazione e di programmazione purché non in contrasto con le linee programmatiche del G.I.S.I. e col presente Statuto.

I Presidenti di Gruppo sono tenuti a presentare all'Assemblea annuale dei Soci il rapporto delle attività del Gruppo.

12.8 - Sezioni Regionali

Allo scopo di sviluppare necessità o orientamenti locali, possono essere costituite Sezioni Regionali.

Le richieste di costituzione delle Sezioni devono essere presentate da almeno 10 Associati e devono essere approvate dall'Assemblea, dopo valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni dovranno afferire ad una od ad un gruppo di Regioni affini dal punto di vista territoriale.

12.9 – Le Sezioni dovranno eleggere un loro Presidente. I Presidenti delle Sezioni sono tenuti a presentare all'Assemblea annuale dei Soci il rapporto delle attività delle Sezioni stesse

I Presidenti delle Sezioni Regionali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

I Presidenti di Sezione decadono in concomitanza con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

I Presidenti di Sezione sono rinominabili senza limitazioni.

12.10 - Le Sezioni godono della stessa autonomia dei Gruppi.

Art.13 – Scioglimento

13.1 - La deliberazione di scioglimento del G.I.S.I. può essere presa soltanto da un'Assemblea Straordinaria allo scopo convocata nella quale sia presente o rappresentata per delega almeno la maggioranza dei Soci e col voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti o rappresentati.

13.2 - In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o due Liquidatori, che dovranno provvedere alla destinazione del Patrimonio secondo quanto stabilito nell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 14 - - Fusioni o Confluenze

14.1 - L'Assemblea può decidere la fusione con altre Associazioni affini previa l'approvazione dello Statuto del nuovo Organismo.

14.2 - Per le delibere di Fusione o Confluenze valgono le stesse regole di votazione dello scioglimento dell'Associazione, salva la possibilità, in questo caso di provvedere al voto postale previa pubblicazione del nuovo Statuto

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Disposizione transitoria

Il presente Statuto annulla qualsiasi versione precedente e va in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione con 30 giorni di tempo per dare attuazione alle modifiche strutturali previste.

I Consiglieri eccedenti il numero previsto dal nuovo Statuto restano comunque in carica fino alla fine del loro mandato.

Milano, 14 giugno 2011